

TAVOLO PERMANENTE PER PORTO MARGHERA – RIUNIONE DEL 24.11.2012 ILLUSTRAZIONE, CONDIVISIONE E APPROVAZIONE PROTOCOLLI ATTUATIVI

1. Protocollo Operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera . Revisione ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto il 16.04.2012 (Art. 5, comma 3);

Con questo Protocollo viene introdotta una novità sostanziale e fondamentale rispetto alle procedure sin qui seguite per consentire la caratterizzazione di un sito compreso nel SIN: il Piano di Caratterizzazione non necessita di preventiva autorizzazione, a condizione che venga seguito il Protocollo stesso.

In tal modo, i Piani di Caratterizzazione potranno essere eseguiti con tempi estremamente ridotti, senza dover prima sottostare alla lunga procedura di autorizzazione, consentendo ai soggetti interessati di avere un quadro conoscitivo della situazione ambientale delle aree di cui hanno la disponibilità.

Viene definito un rapporto di collaborazione costante con gli Enti Locali, allo scopo di consentire alle ditte interessate di presentare la documentazione necessaria per eseguire, successivamente, il Piano di Caratterizzazione.

Vengono definite in maniera puntuale le attività che ARPAV deve svolgere, allo scopo di accertare la corretta esecuzione dei Piani di Caratterizzazione, con tempi definiti e certi.

Vengono definite le modalità per la valutazione degli effettivi rischi connessi all'esposizione per inalazione indoor e/o outdoor. In tal modo si introducono criteri oggettivi per valutare la necessità di intervenire con misure di sicurezza e bonifica delle aree, non basandosi più esclusivamente sulla modellistica, ma su dati reali, valutati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Con la procedura adottata sarà possibile riutilizzare rapidamente le aree in condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la popolazione, senza spreco di risorse economiche per interventi di messa in sicurezza e bonifica non necessari.

Nel contempo, viene assicurato un rigoroso controllo delle condizioni di riutilizzo delle aree, senza derogare alle norme igienico – sanitarie e ambientali vigenti.

2. Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda; (Art. 5, comma 5)

Con il Protocollo vengono individuate tecnologie di bonifica standardizzate che, in funzione dei contaminanti presenti nelle matrici ambientali suolo e acque di falda, possono essere utilizzate nell'area del SIN.

In tal modo, i soggetti interessati hanno a disposizione uno strumento che agevola e semplifica l'individuazione delle tecnologie di bonifica applicabili alle aree in disponibilità.

Vengono definite le modalità di realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza che perseguono lo scopo di interrompere i percorsi di possibile migrazione degli inquinanti che possono comportare diffusione per via atmosferica degli inquinanti stessi. In tal modo si raggiunge l'obiettivo della protezione della salute umana, utilizzando tecniche efficaci e standardizzate.

Vengono definite le modalità di realizzazione delle fondazioni profonde, tali da garantire che non si verifichino fenomeni di diffusione della contaminazione fra le varie falde acquifere presenti nell'area di realizzazione di tali fondazioni profonde. Si consente, in tal modo, di predisporre e attuare velocemente progetti di edificazione che interessano aree dove le falde acquifere sono contaminate, senza pregiudicare la possibilità di realizzare gli interventi di bonifica di tali matrici e impedendo la diffusione della contaminazione.

Viene stabilito che la bonifica delle acque di falda viene attuata per mezzo del sistema pubblico, costituito dai marginamenti e drenaggi realizzati dal MAV sul perimetro dei Canali Industriali e dagli impianti Regionali del Progetto Integrato Fusina. A tale scopo le ditte interessate possono sottoscrivere un contratto di adesione al PIF, sulla base di un regolamento specifico, salvo intervenire con progetti di bonifica autonomi.

Di fatto, con l'adesione al sistema PIF le ditte non hanno più l'onere di bonificare le acque di faldate e devono predisporre e attuare esclusivamente il progetto di bonifica dei suoli.

3. Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie ex art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. (Art. 5, comma 15);

Deve essere evidenziato, in via preliminare, che, attualmente, per i progetti di bonifica il MATTM chiede di prestare garanzie finanziarie per un importo pari al 50% dei lavori.

Viene definito che gli Enti pubblici e le Società a completa partecipazione pubblica sono esenti dalla prestazione di garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica.

Anche le imprese che hanno dimostrato la volontà di attuare gli interventi di bonifica, avendo stipulato il contratto di transazione per la riparazione danno ambientale con lo Stato, sono esonerate dal prestare tali garanzie.

Per le imprese che non hanno stipulato il contratto di transazione, viene richiesta una garanzia finanziaria pari al 10% dell'importo dei lavori di bonifica.

Le nuove modalità di prestazione delle garanzie finanziarie permettono ai soggetti interessati di impegnare risorse economiche esclusivamente sui lavori di bonifica, senza ulteriori oneri economici.

4. Modalità di presentazione delle proposte inerenti le attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 21 dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe;

Con questo Protocollo viene stabilito che la attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati compresi nel SIN di Venezia Porto Marghera non necessitano di autorizzazione ai fini della loro attuazione.

Sino ad oggi, qualsiasi attività sperimentale di bonifica doveva essere autorizzata dal MATTM, con tutti i passaggi amministrativi relativi (Segreteria Tecnica Congiunta, Conferenza di Servizi istruttoria, Conferenza di Servizi decisoria), con tempi di autorizzazione lunghi.

Viene definita la documentazione da presentare ai vari Enti, affinché vengano svolte, per quanto di competenza, le attività di controllo sulle attività sperimentali attuate e sui risultati ottenuti.

Si passa da un controllo preventivo e documentale delle attività sperimentali ad un controllo dei risultati reali ottenuti sul campo.

Con questa procedura semplificata viene incentivata l'attività di sperimentazione e ricerca che le ditte possono proporre per gli interventi a Porto Marghera, sviluppando attività di bonifica anche innovative.